

AMBIENTE

Rassegna sulla *green economy* (ma non solo) contenuta nel decreto Semplificazioni (conv. in l. 120/2020)

► di Alberto Pierobon

Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana





Le novità contenute in questa (che può forse chiamarsi) “riforma”, contenuta nel d.l. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020), sono moltissime. Di seguito sintetizziamo quelle più rilevanti per la *green economy*, rifiuti, idrico, bonifiche, servizi pubblici.

La lotta alla burocrazia sembra rivitalizzarsi “grazie” all'emergenza Coronavirus che porta in questa sede a grandi novità (seppur con efficacia a tempo determinato, salvo le modifiche permanenti al codice dei contratti pubblici) almeno in talune discipline: appalti, procedure amministrative (legge n. 241/1990: art. 12 e ss.), protocolli antimafia prefetture, contratti, codice dell'ambiente (d.lgs. n.152/2006), ecc.

Per quanto riguarda gli appalti si vedano, tra altro: le semplificazioni sulle modalità di scelta del contraente e delle procedure di affidamento; i meccanismi stragiudiziali di soluzioni delle controversie (modello *dispute resolution board* ⁽¹⁾); le garanzie di continuità nella esecuzione degli appalti, le esclusioni dei concorrenti che versano in gravi irregolarità fiscali, ecc. Le stazioni appaltanti (o i concedenti) devono comunque rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ⁽²⁾, ecc., mentre per le procedure deliberate entro il 31 dicembre 2021 può essere facoltativo l'affidamento diretto (senza bando) per i lavori di importo inferiore a 150 mila euro, nonché per servizi e forniture (compresi i servizi ingegneria e architettura, attività di progettazione) entro i 75 mila euro. Parimenti si rende facoltativa la procedura negoziata con speciale sistema di pubblicità per le soglie superiori, ma inferiore a quella comunitaria (nel rispetto dei criteri di rotazione: art. 36 codice dei contratti pubblici che ha carattere relativo ⁽³⁾). Per le gare sopra soglia l'art. 2, comma 4 individua settori “specificatamente individuati” ⁽⁴⁾ per i quali si autorizzano le stazioni appaltanti ad operare “in deroga a ogni legge diversa da quella penale”, fatti salvi: le disposizioni del codice antimafia; le misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011); i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; i principi/criteri di cui agli artt. 30 (trasparenza e parità di trattamento), 34 (di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) del codice dei contratti pubblici; le disposizioni in materia di subappalto. I termini per l'affidamento definitivo sono massimi, restringendo quello della stipula contrattuale entro i 60 giorni (derogabili solo dal provvedimento motivato della stazione appaltante che però deve giustificarsi successivi all'aggiudicazione efficace (salvo sue eccezionali sospensioni). Per le procedure sottoglia non si richiedono le garanzie provvisorie, salvo casi particolari. Viene prorogata la validità del DURC,

oppure si dichiara il suo possesso ai fini della selezione contraente o per la stipulazione contrattuale. Possono essere consegnati i lavori in via di urgenza. Si prevede anche un c.d. “SAL accelerato”, da riconoscersi anche in deroga alle clausole contrattuali; inoltre nel primo SAL utile si riconoscono/rimborsano i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'adeguamento alle misure di sicurezza. Ove nei documenti di programmazione manchi la previsione delle procedure avviate, questi strumenti possono essere aggiornati entro il 15 ottobre. Per la finanza di progetto gli operatori economici possono proporsi per i lavori e servizi già presenti negli strumenti di programmazione, prevedendosi che il progetto di fattibilità, eventualmente modificato, venga inserito – ove non presente – negli strumenti di programmazione.

Trova rilevanza anche l'art. 21 sulla responsabilità erariale: il dolo (la cui prova richiede, ora, la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso ex art. 43 c.p.) si applica solo per le azioni (dal 17 luglio fino alla fine del 2021) ma non per le omissioni, che continuano a rispondere per dolo e colpa grave ⁽⁵⁾, per cui diventando più rischioso il non fare si facilita la parte attiva dei funzionari pubblici. Rimane rilevante ad altri effetti la colpa lieve ove produttiva di danno dal punto di vista civilistico, amministrativo e penale. Per l'art. 22, la Corte dei Conti svolgerà un controllo concomitante sugli interventi di sostegno e rilancio: su programmi e progetti, per le gravi irregolarità gestionali o ritardi nell'erogazione di contributi (rilevanti e ingiustificati), ecc. Mentre con l'art. 23 l'abuso di ufficio (art. 323 c.p.) è ora meno generico, guardandosi alla violazione da parte del soggetto agente di specifiche regole di condotta di norma di rango primario, ove non residuino margini di discrezionalità in sede applicativa (valutata sotto il profilo finalistico, come sviamento della funzione, ad es. nella realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è conferito: Cass. pen., sez. unite, sent. 29 settembre 2011, n. 155, come pure nella violazione del principio di imparzialità art. 97 Cost. ⁽⁶⁾).

Art. 40-ter: si introducono semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici (art. 212 d.lgs. n. 152) e per l'iscrizione all'ANGA (l'Albo entro 60 gg. definirà le relative modalità di iscrizione, ecc.). Con l'art. 50 e seguenti vengono introdotte semplificazioni in materia ambientale, soprattutto per la VIA, l'accelerazione delle procedure autorizzative, ecc.,

utilizzando la riscrittura del codice ambientale per superare anche le procedure di infrazione europea (n. 2019/2308). Si precisa che, in luogo degli “elaborati progettuali”, il progetto da presentare è di fattibilità, tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA) ex allegato IV della direttiva 2011/92/UE (vedi all. VIII, alla parte II, del d.lgs. n. 152/2006). È una fase facoltativa ed esterna (precedente) al procedimento *de quo* quella del confronto tra proponente e autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati (art. 20 del d.lgs. n. 152/2006). Al proponente rimane la facoltà di scelta del livello più idoneo per valutare la significatività degli impatti ambientali (cfr. art. 5 cit. d.lgs. n. 152/2006). Nella relazione parlamentare illustrativa si ipotizza un più efficace procedimento di vigilanza e controllo degli impatti durante tutto il procedimento, evitando, dopo il provvedimento VIA (o della verifica di assoggettabilità a VIA), ulteriori fasi progettuali o procedimenti. Basta la sola fattibilità per riscontrare dalla p.a. gli elaborati progettuali per la VIA, in quanto il definitivo occorre sia dettagliato per il SIA, onde evitare ritardi nella valutazione della p.a. e quindi la “navetta” tra richieste/risposte dalla p.a. e l'istante. Lo *screening* (art. 19 del cit. decreto legislativo) viene sostituito prevedendosi tempi istruttori più brevi per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità: entro 5 gg. dal ricevimento dello studio preliminare è verificata la completezza della documentazione che va pubblicata. I tempi per formulare osservazioni scendono dai 45 ai 30 gg., mentre per l'adozione del provvedimento di verifica si va dal minimo di 80 gg. fino al massimo di 115 gg. (prima erano 90-270 gg.). Cambia il perimetro (che sarà individuato con d.P.C.M.) tra la VIA statale e non. Viene coordinata la VIA alla VAS, sempre in un'ottica di semplificazione (cfr. Piano sviluppo aeroportuale e Piano regolatore portuale), escludendosi la VAS per la localizzazione di singole opere i cui provvedimenti comportano modifiche di piani elaborati per la pianificazione territoriale (*rectius*, urbanistica) o della destinazione dei suoli. Sul sito internet dell'autorità competente si pubblicano la documentazione trasmessa dal proponente e l'esito della valutazione preliminare, come pure le informazioni sulle procedure di ricorso. Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) individuerà le tipologie di progetti e

opere necessarie e sottoposte alla verifica assoggettabilità VAS-VIA statale, oltre che l'individuazione delle aree non idonee alla loro realizzazione, nel rispetto di una serie di esigenze (7), privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso. Il PNIEC semplifica altresì le autorizzazioni e procedure di *rewamping/repowering* anche per la ricostruzione di impianti esistenti per il supporto alle FER elettriche (cfr. l'art. 56). È istituita una commissione tecnica che affiancherà la commissione VIA-VAS per la valutazione dei progetti attuativi del PNIEC. Ove per i progetti VIA-VAS si verificano inerzie da parte delle autorità regionali nella valutazione ambientale, per superare le sentenze di condanna Corte Giustizia Ue, lo Stato si sostituisce ad esse (art. 41 legge n. 234/2012). Alla VIA statale si applica la soglia di 200 mila tonnellate (non più dei 40 mila mc) riferita agli impianti chimici (non petroliferi). Si interviene, ancora, sul d.lgs. n. 152 (artt. 6, 12, 19, 23, 24, 25, 27, 27-bis, 28) per stabilire termini e modi, più certi e celeri, sia nei procedimenti, che per le conferenze di servizi (talvolta riducendo, se non dimezzando, i termini) (8), anche prevedendosi la sostituzione (ex art. 2, legge n. 241/1990) in caso di inerzia nella conclusione del procedimento.

Art. 50-bis: si accelerano i processi amministrativi per le attività infrastrutturali, con un'autorizzazione unica che si sostituisce anche ai fini urbanistici, edili, paesaggistici, ecc. per le infrastrutture lineari energetiche quali gasdotti, elettrodotti, oleodotti, reti trasporto fluidi termici, quanto necessita per coltivazione e stoccaggio idrocarburi, ecc. Si prevede la intesa con le regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, altresì prevedendo riti abbreviati per i giudizi (art. 119 codice processo amministrativo) riguardanti impianti di generazione di energia elettrica (legge n. 55/2002) comprese quelle da fonte nucleare, rigasificatori, gasdotti di importazioni, centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 400 MW, ecc. Per l'art. 51 sarà un d.P.C.M. a semplificare le procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche che ricadono sotto la VIA. Invece, le procedure per gli interventi e le opere nei siti oggetto di bonifica (art. 52) nell'art. 242-ter nel d.lgs. n.152 trovano ampliamento e semplificazione per la realizzazione di determinati interventi in aree

incluse nel perimetro di terreni oggetto di bonifica, purché avvengano senza pregiudicare né interferire con l'esecuzione e il completamento della bonifica e senza creare rischi per la salute dei lavoratori. Si coordina la disciplina dei terreni scavati e gestiti (movimentati: abrogando i commi 7-10 dell'art. 35 d.l. n. 133/2014). È importante il primo comma dell'art. 52 perché precisa che gli interventi e le opere sono quelli richiesti dalla normativa sicurezza lavoro; manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture (compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative); opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi; altre opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi o di pubblico interesse; sistemazione idraulica; mitigazione del rischio idraulico e opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo (esclusi termoelettrici, salvo riconversioni con fonti meno inquinanti); altre opere/interventi da d.P.C.M. ex art. 7-bis d.lgs. n. 152/2006 (all. II, parte II: raffinerie, elettrodotti, centrali termiche, strade, ferrovie, ecc.). La valutazione del rispetto delle predette condizioni avviene, nel

corso di procedimenti autorizzativi o di VIA, da parte dell'autorità competente (titolo V, parte IV, d.lgs. cit.), regione o MATTM. La procedura preliminare per consentire al privato l'effettuazione delle sole indagini preliminari avviene secondo un piano concordato con l'Arpa. Ove vengano superate le CSC (anche per un solo parametro) si procede alla caratterizzazione, all'analisi di rischio e alla redazione progetto bonifica (cfr. artt. 242 e 245 del più volte citato d.lgs.). In attesa della procedura semplificata si prevedono procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati. Anche i SIN godono di semplificazioni procedurali con l'art. 53, tramite le indagini preliminari nel sito da bonificare, con un piano degli analiti che viene concordato dall'interessato con l'Arpa, in un *iter* alternativo unificante le fasi della caratterizzazione e dell'analisi di rischio. È previsto il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica (artt. 248 e 252, comma 4-*quater*) anche a seguito di interventi parziali sulle matrici ambientali, nonché ulteriori risorse per i "siti orfani", ovvero i siti in carico alla p.a., poiché non si individuano i responsabili o non provvedono né loro né il proprietario o altri.



Art. 52-*bis*: si introducono misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, con procedure semplificate di dismissioni, applicabili anche agli impianti che cessano l'attività di vendita il 31 dicembre 2023, salvo che per il loro ripristino intervengano specifici accordi o atti della p.a. Dissesto idrogeologico (art. 54): vengono accelerate le procedure di conferenze servizi, e Piani vari, PAI (piano stralcio contro il dissesto idrogeologico). I presidenti delle regioni subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari delegati nella realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui agli accordi di programma con il MATTM, come pure nella titolarità delle contabilità speciali. Si potranno avviare attività di progettazione e prodromiche, indipendentemente dalla disponibilità di cassa, sempre in seguito all'assegnazione risorse. Le conferenze di servizio per il PAI saranno *online* fino al 31 dicembre 2020. I piani di bacino vanno sottoposti alla VAS qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione progetti di cui agli allegati II, III, IV parte II, del cit. d.lgs., ovvero quando comportino un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per protezione uccelli selvatici o classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione di habitat naturali, flora e fauna selvatica. Il Segretario Generale (SG) dell'Autorità Distretto può, tra altro, intervenire e aggiornare il PAI, ad es. ove un evento calamitoso abbia determinato la modifica dello stato dei luoghi o se il *Mise* cambia le caratteristiche precedenti di rischio, oppure se dopo studi di approfondimento si evinca una diversa situazione di rischio e pericolosità per una determinata area; in tutti questi casi il SG (oltre alla facoltà di adottare, con parere della conferenza operativa, misure di salvaguardia immediatamente vincolanti), approva tutte le modifiche alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei PAI, garantendo le adeguate forme di pubblicità all'atto e previo parere conferenza operativa (presenti tutti rappresentanti istituzionali regionali e statali). Il PAI va poi approvato con d.P.C.M.

Regolamento enti parco e piani parco (art. 55): va sottoposto alla VAS e adottato dall'ente parco e poi dalla regione. Si prevede una disciplina specifica anche per gli interventi nelle zone di promozione economica e sociale.

Green economy (art. 56): vanno distinti gli interventi di modifica sostanziale dagli altri (compresi anche

i progetti autorizzati e non realizzati), soggiacendo ad una procedura abilitativa semplificata (PAS). Sono non sostanziali gli interventi su progetti e impianti fotovoltaici, idroelettrici non comportanti variazioni dimensionali e volumetriche delle strutture nonché dell'area: in questo caso basta la sola comunicazione al comune (anziché la PAS), ferma restando la dichiarazione di inizio lavori asseverata per interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica. Sono considerate opere connesse ad impianti di produzione di energia elettrica anche gli impianti di accumulo. Si integrano gli incentivi alla produzione energia elettrica da fonti rinnovabili, intervenendo anche sugli incentivi GSE⁽⁹⁾, vietando l'accesso agli incentivi statali per le fonti rinnovabili agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, differendo il termine per mantenere le tariffe incentivanti (cfr. il Conto Energia "CE"). Non si eliminano completamente la VIA e le altre valutazioni ambientali e paesaggistiche e di assenso, salvo per alcune tipologie di estensioni percentuali di impianti a fonti rinnovabili, nei casi di revisione progettuale e/o di integrazione, come anche per le ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti per i quali la VIA riguarderà solo le variazioni indotte dalla proposta progettuale. Infatti, non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, bastando il solo deposito della dichiarazione asseverata di inizio lavori, gli interventi su impianti esistenti e per le modifiche di progetti autorizzati che non aumentano l'utilizzo nella area occupata e (senza considerare potenza elettrica) per le categorie degli impianti eolici (sostituzione del rotore e aumento dimensioni e volumetrie fino al 15%); impianti fotovoltaici con moduli a terra (modifica *layout* e variazione volumetrie servizio fino 15% e altezza massima suolo fino 20%); impianti fotovoltaici con moduli su edifici a uso produttivo e residenziali senza variazioni se non in diminuzioni); impianti idroelettrici (variazioni dimensioni e volumetrie fino al 15%). Questi interventi sembrano per lo più essere riferiti a impianti di media-grande dimensione a fronte dei quali gli incrementi (es. nella soglia del 15%) vanno forse considerati come delle agevolazioni ai soggetti privati, poiché incidono sullo sfruttamento delle risorse naturali scarse, come il suolo, senza prima adeguare le convenzioni con gli enti locali per le misure compensative. Si prevede poi di spalmare (c.d.

SPALMAFER) gli incentivi per adeguare gli impianti e la gestione con graduatorie e procedure da parte del GSE, aggiornando le regole attualmente previste per la partecipazione al d.m. "FER1" ⁽¹⁰⁾. A fine 2020 gli operatori comunicano all'Agenzia delle Entrate (e al GSE) la rinuncia alla "Tremonti Ambientale" (art. 6, legge 388/2000) per alcuni impianti fotovoltaici che hanno acceduto al Conto Energia (III, IV e V), fruendo delle agevolazioni fiscali e delle tariffe incentivanti del CE ⁽¹¹⁾. Tuttavia, l'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie previste dall'art. 30 del d.m. 23 giugno 2016 va considerato come un potenziamento non incentivato, talché il GSE adegua le procedure adottate e, ove necessario, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ex art. 42. Rientrano nella nuova procedura anche i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture fabbricati rurali, edifici a uso produttivo, edifici residenziali (anche ove sia sostituzione, tramite rimozione, di eternit o amianto, fuori da zone storiche, artistiche o di pregio ambientale, ecc. qui si prevedono incentivi, agevolazioni premiali, ecc.). Interessante è che il divieto di accesso agli incentivi agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole è consentito per: le aree dichiarate SIN (autorizzate ex art. 4, comma 2 d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28); le realizzazioni su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, le aree dismesse (cave e miniere, ecc. ancorché classificate dalla regione come aree agricole), le aree in demanio militare, ecc.

Con l'art. 57 si disciplina la realizzazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, in apposite stazioni e aree di sosta sia su aree pubbliche che private, con allineamento con Piano nazionale infrastruttura ricarica elettrica (PNIRE) in conformità al codice della strada (soprattutto segnaletica, ecc.). Il servizio di ricarica (in luoghi accessibili al pubblico) non è un servizio soggetto alla tariffazione Arera, poiché il mercato è liberalizzato e solo alcune componenti tariffarie sono determinate dall'Arera che stabilirà le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica per questi veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico (ancor più per la ricarica privata influenzata da una molteplicità di fattori). I comuni sono competenti ad adottare entro 6 mesi propri provvedimenti per disciplinare installazione, realizzazio-

ne e gestione infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo altresì la localizzazione in coerenza alla pianificazione, con un numero adeguato di stalli (ove possibile prevedendo una ricarica ogni mille abitanti). I punti di ricarica possono essere esonerati dalla Tosap e si applica la SCIA.

Per l'art. 59, lo scambio sul posto c.d. "altrove" (cioè ove il punto di immissione di energia e quello di prelievo non coincidono) per i piccoli comuni (art. 27, comma 4, della legge n. 99/2009) si estende ai comuni fino 20 mila abitanti in base al fabbisogno e con pagamento degli oneri di rete.

L'art. 60 prevede semplificazioni dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali (energia elettrica, gas naturale) come individuate con d.P.C.M. o nel PNIEC. Terna predisporrà, ogni due anni, il Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale coerente con gli obiettivi di fonti rinnovabili, decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel PNIEC. Più esattamente, riguardo all'attività di Terna, le grandi opere del PNIEC possono ampliare la consultazione pubblica di cui al regolamento Ue sui PCI (opere di interesse comune) prevedendo una durata media di 8 mesi (anziché dei 18 mesi nel dibattito pubblico). Si potenziano gli uffici MISE con 10 risorse da reperire nel settore pubblico per migliorare la gestione dell'*iter* autorizzativo. Infine, si prevede la possibilità di effettuare rinnovi sulle linee esistenti tramite DIA, allorquando esse siano ricostruite in adiacenza di quelle esistenti e quindi senza metterle fuori servizio.

Art. 60-bis: introduce semplificazioni per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.

Altre semplificazioni nei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica si rinvergono nell'art. 61, che stabilisce l'emanazione da parte del MISE di linee guida nazionali, acquisita l'intesa in conferenza unificata, riguardo alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione. Si adotteranno un'autorizzazione unica e una procedura autorizzativa semplificata (denuncia lavori, se non autocertificazione). Le regioni dovranno adeguare le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.

Ulteriori procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo elettrochimico di ener-



gia sono contemplati dall' art. 62: con l'utilizzo della SCIA per gli interventi interni area di centrale (nuove opere civili o modifica di quelle esistenti) non connessi al funzionamento impianto produttivo e non comportanti aumenti superiori al 30% delle cubature opere civili esistenti. Si prevede lo stoccaggio di energia (procedura) in aree industriali e dismesse inferiori a 300 MW termici, con procedura abilitativa semplificata comunale (art. 6 d.lgs. n. 28/2011); per impianti uguali o maggiori di 300 MW autorizzazione unica rilasciata dal MSE, mentre per quelli inferiori a 10 MW è attività libera che non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, bensì la sola acquisizione di pareri e di N.O., come previsti per legge.

Att. 62-*bis*: semplifica l'attività di cui alla legge n. 640/1950, onde favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti, attribuendo ad Acquirente Unico SpA le attività previste dalla cit. legge, nonché quelle propedeutiche, conseguenti e/o correlate alle precedenti.

Art. 62-*ter*: si introduce una soglia per i canoni annui di concessione per la coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi per garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni in paro-

la. L'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni di cui è titolare il singolo concessionario non può superare il 3% della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.

Art. 63-*bis*: si semplifica la gestione dei rifiuti sanitari, per cui sono soggetti al meno rigido e responsabilizzante regime dei rifiuti urbani, i rifiuti sanitari a rischio infettivo che vanno avviati a sterilizzazione presso le strutture sanitarie, la disposizione è in vigore sino a 30 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

L'art. 64 prevede semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti *green new deal*. Le garanzie dello Stato relative a specifici progetti possono riguardare la transizione verso una economia pulita e circolare, integrando i cicli produttivi (non solo industriali) con tecnologie a bassa emissione per beni e servizi sostenibili, ma anche la mobilità sostenibile e intelligente idonea a ridurre l'inquinamento, ecc. La SACE rilascerà le garanzie ad avvenuta istruttoria e lo Stato assumerà le garanzie (a prima richiesta e senza regresso) sulle obbligazioni SACE.

Art. 64-bis: misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione. I proprietari dei serbatoi GPL comunicano all'Inail entro 18 mesi dall'entrata in vigore, i dati delle attrezzature ancora da sottopor-

re a verifica (emissione acustica) rendendo questo applicabile anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

Note

(¹) in ogni stazione appaltante va costituito un collegio consultivo tecnico – tre o, in caso di appalti complessi, cinque membri – con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche per soglie pari o superiori a quelle europee.

(²) Tutti elementi che non devono far dimenticare che tra il binomio rigidità-elasticità e garanzia-efficienza “un ruolo non secondario è svolto dall'interesse alla tutela del mercato e dall'interesse all'utilizzo razionale delle risorse pubbliche posto dalle esigenze di equilibrio dei bilanci pubblici” evitando che la “complessità” della materia diventi “complicazione”, amplificando incertezze e disfunzioni, nell'esasperazione di arrivare, tra altro, a confondere il rimedio con la causa; così D. PAPPANO, *Gli appalti pubblici tra novismo e modernità: una disciplina senza centro di gravità*, in (a cura di) G.M. CARUSO, D. D'ALESSANDRO, D. PAPPANO, *Contratti delle pubbliche amministrazioni. Questioni attuali*, Torino, 2019, pagg. 6-7.

(³) Cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 11 dicembre 2018, n. 1605 ove “*si tratta di un principio servente e strumentale rispetto a quello della concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest'ultimo*”.

(⁴) Edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria, penitenziaria, infrastrutture per le attività di ricerca scientifica. Infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche (anche per gli interventi nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020; RFI-Mit 2017-2021, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima); Interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica; contratti relativi o collegati ai precedenti.

(⁵) Non manca chi (G. BOTTINO) ha notato che la scelta politica legislativa di non porre a carico del funzionario i danni derivanti da condotte lievemente colpose, anziché porsi come una ragione di stimolo per l'attività degli agenti pubblici, diventa un disincentivo fonte di disfunzione, *ibidem*, pag. 8.

(⁶) Sia permesso rinviare a A. PIEROBON, *Per una lettura e ricostruzione (a fini penali) di una vicenda già valutata dal giudice amministrativo*, osservatorioantimafia.it.

(⁷) Trattasi di aspetti sociali, industriali, urbanistici, paesaggistici e morfologici e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe.

(⁸) Nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si impone all'autorità competente di provvedere alla verifica della completezza e dell'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente, entro 5 giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale. Il termine concesso al proponente viene ridotto da 45 a 15 giorni. Viene introdotto un termine certo per la pubblicazione dello studio preliminare ambientale.

(⁹) Giova ricordare che nei nuovi scenari/obiettivi europei, ora che il fotovoltaico costa circa dieci volte di meno rispetto a dieci anni fa (ma anche l'eolico ha avuto sensibili riduzioni), non si prevedono più finanziamenti (in conto capitale dell'80-90%) da parte del sistema bancario, ove il GSE diventava debitore nei confronti del produttore, in quanto si riconoscevano a quest'ultimo i contributi per un certo periodo (assicurando certezza di ritorno/redditività agli investitori). Paradossalmente, con questi nuovi scenari, il GSE potrebbe diventare creditore nei confronti del produttore. Infatti gli investimenti non saranno più finanziabili (come avveniva prima) dal sistema bancario, perché il rischio imprenditoriale imporrà a chi avvia queste iniziative una gestione più industrializzata (dove il *break-even* va assicurato), ossia meno finanziarizzata almeno rispetto a prima. Peraltro, va sottolineato come i costi in conto capitale siano, rispetto a prima, ridotti di più volte, grazie all'innovazione tecnologica e allo sviluppo delle nuove pratiche, anche a livello internazionale. Inoltre, mentre, come si è detto, l'energia veniva prima ceduta al sistema, donde il GSE riconosceva un certo prezzo, ora l'autoconsumo (e l'immagazzinamento) va incentivato. Di qui l'emergere delle cosiddette “comunità energetiche” e delle nuove tecnologie. Ecco perché serve un cambiamento di mentalità, come pure nella gestione richiedente ora in capo ai produttori l'assunzione del rischio prezzo e controparte.

(¹⁰) Si supera l'interdizione decennale dal beneficio agli incentivi per gli impianti che non hanno ancora aderito all'opzione di rimodulazione degli incentivi per la realizzazione di nuovi interventi sullo stesso sito degli impianti che, al contrario, avevano aderito all'opzione di rimodulazione. Si prevede che i produttori di energia da FER titolari di impianti che beneficiano o hanno beneficiato degli incentivi (art. 1, comma 3, lett. “a” del d.l. n. 145/2014) possono partecipare con progetto di intervento ai bandi pubblicati dal GSE dopo il 15 settembre, nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie sono ammessi agli incentivi nei limiti della potenza che per ciascuna procedura e gruppo di impianti non possa essere assegnata agli impianti diversi, ma penalizzando percentualmente la tariffa di riferimento (di 5% rispetto a quella offerta dal produttore, mentre per gli impianti a registri la tariffa si riduce del 3%) e in coda alle graduatorie. Invece, non ricadono nella penalizzazione coloro che avevano accettato la rimodulazione delle tariffe incentivanti partecipando, con progetti di interventi nello stesso sito, ai bandi in parola.

(¹¹) Cfr. il divieto di cumulo delle agevolazioni (d.l. 142/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019) e il meccanismo di “definizione agevolata” per la restituzione della succitata “Tremonti” e, per chi abbia instaurato contenziosi, con l'obbligo di rinunciare. In proposito si veda il provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n. 114266 del 6 marzo 2020. Si attendono poi le pronunce delle sezioni unite della Cassazione come pure del T.A.R. Lazio.